REGOLAMENTO N. 121/64/CEE DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 1964

relativo al regime applicabile ai risi e alle rotture di riso originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo (1),

Considerando che, con la Convenzione di associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati (2), la Comunità si è impegnata a prendere in considerazione, nel determinare la propria politica agricola comune, gli interessi di essi Stati associati per quanto concerne i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei ;

Considerando che, in virtù della decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità Economica Europea (3), occorre applicare a questi ultimi lo stesso trattamento riservato agli anzidetti Stati associati ;

Considerando che delle consultazioni hanno avuto luogo con gli Stati associati ;

Considerando che il regime da instaurare deve avere per oggetto l'espansione degli scambi tra gli Stati associati e gli Stati membri ;

Considerando che il regolamento n. 16/64/CEE del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune del mercato del riso (4) instaura nel settore del riso un regime di prelievi che sostituisce qualsiasi altra misura di protezione alla frontiera ;

Considerando che l'impegno assunto dalla Comunità può essere assolto concedendo alle importazioni di riso e di rotture di riso originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare il beneficio di una riduzione del prelievo ;

Considerando che, per evitare ripercussioni sfavorevoli sugli scambi tradizionali tra la Francia e il Madagascar da un lato, e gli Stati membri non produttori ed il Surinam dall'altro, ed al fine di consentire un adattamento alla nuova situazione, occorre prevedere per tali scambi disposizioni provvisorie che autorizzino, entro certi limiti, importazioni in franchigia ;

Considerando che è inoltre opportuno incoraggiare nel Madagascar e nel Surinam la trasformazione di un prodotto greggio in prodotto elaborato ; che occorre pertanto prevedere, per le importazioni di riso elaborato, il mantenimento di un regime particolare, fissando in tal caso l'ammontare dell'elemento fisso a zero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del regolamento n. 16/64/CEE e fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 del presente regolamento, all'importazione di risi e di rotture di riso originari degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori d'oltremare, è riscosso :

— per il riso semigreggio, il risone e le rotture di riso, un prelievo pari al prelievo applicabile alle importazioni in provenienza dai paesi terzi diminuito di un importo uguale a quello dell'ammontare forfettario fissato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento n. 16/64/CEE ;

— per il riso lavorato, un prelievo composto di un elemento mobile, il cui importo è uguale a quello applicabile alle importazioni in provenienza dai paesi terzi, e di un elemento fisso il cui importo è pari a quello applicabile alle importazioni in provenienza dagli Stati membri.

Articolo 2

1. Fino al 31 agosto 1965, le importazioni in Francia di risi originari della Repubblica malgascia e le importazioni, in ciascuno degli Stati membri non produttori, di risi originari del Surinam, sono effettuate in franchigia da prelievo a concorrenza di un quantitativo uguale alla media dei quantitativi di risone, di riso semigreggio e riso lavorato importati dallo Stato membro interessato durante

(1) GU n. 60 del 14. 4. 1964, pag. 945/64.
(2) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1431/64.
(3) GU n. 93 dell'11. 6. 1964, pag. 1472/64.
(4) GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 574/64.

gli anni 1961, 1962 e 1963, deducendone i quantitativi importati in franchigia da prelievo tra il 1° settembre ed il 31 ottobre 1964 in applicazione dell'articolo 1 del regolamento n. 115/64/CEE del Consiglio, che prevede misure derogatorie per il riso originario degli Stati africani e malgascio associati e dei paesi e territori l'oltremare (1).

Nel caso ove, fino al 31 agosto 1965, le importazioni effettuate in franchigia da prelievo non assommino al quantitativo determinato in conformità al precedente comma, le importazioni continuano ad aver luogo in franchigia fino al raggiungimento del predetto quantitativo.

2. A decorrere dal 1° settembre 1965, per le importazioni in Francia di riso lavorato originario della Repubblica malgascia e per le importazioni, in ciascuno degli Stati membri non produttori, di riso lavorato originario del Surinam, nei limiti del quantitativo di cui al paragrafo 1, primo comma, l'elemento fisso è uguale a zero.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 31 agosto 1964, la media di cui al paragrafo 1.

Essi comunicano inoltre ogni anno alla Commissione i quantitativi importati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 3

Ogni decisione presa dalla Commissione in virtù dell'articolo 16 del regolamento n. 16/64/CEE è comunicata agli Stati africani e malgascio associati interessati.

Articolo 4

Per quanto concerne le importazioni in provenienza dagli Stati africani e malgascio associati e dai paesi e territori d'oltremare, il titolo d'importazione è valido a decorrere dalla data del rilascio e fino al termine del quarto mese successivo a quello durante il quale è stato rilasciato.

Articolo 5

Qualora, durante il periodo di validità della Convenzione di associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, il regime dei prelievi non sia più applicabile tra Stati membri, il Consiglio adotta, su proposta della Commissione, le disposizioni necessarie al fine di far beneficiare gli Stati africani e malgascio associati ed i paesi e territori d'oltremare di un vantaggio equivalente a quello risultante dall'applicazione delle misure di cui all'articolo 1.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1964 ed è applicabile fino al 1° giugno 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 22 settembre 1964.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. HÜTTEBRÄUCKER

(1) GU n. 130 del 12. 8. 1964, pag. 2189/64.